



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

Si specifica qui di seguito la esatta composizione della Commissione della Corte Sportiva di Appello Territoriale erroneamente indicata nel C.U. 196 CSAT 15 del 05/01/2016: Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, Dott. Gianfranco Vallelunga e Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario.

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Sergio La Commare, dal Dott. Pietro Bevilacqua, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la presenza del rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Consagra, si è riunita il giorno 12 gennaio 2016 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 63/A

A.S.D. PORTOPALO (SR) appello avverso squalifica fino al 30/04/2016 del calciatore sig. Sebastiano Malandrino - Campionato 2° Cat. Gir. "I" Gara Hellenika/Portopalo del 28/11/2015 – C.U. N° 16 del 02/12/2015

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Portopalo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante, pur ammettendo che il comportamento del proprio tesserato sia da considerare "offensivo e privo di contegno", contesta la circostanza che

questi abbia avuto un contatto fisico con il direttore di gara.

Ai fini istruttori la reclamante chiede che venga richiesto uno specifico supplemento al direttore di gara e chiede che vengano ammesse le dichiarazioni allegate al gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rigetta le richieste istruttorie avanzate dalla A.S.D. Portopalo in parte perché inammissibili (dichiarazioni) ed in parte perché inconducibili ai fini del decidere (supplemento di referto).

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 28' del 2° t. è stato espulso il sig. Sebastiano Malandrino per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro. Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare dell'espulsione, questi tentava di aggredire il direttore di gara senza però riuscirvi per il pronto intervento dei propri compagni che provvedevano ad allontanarlo.

In ragione di quanto sopra il proposto reclamo può trovare parziale accoglimento e la sanzione va rideterminata in termini più equi così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 31/03/2015 la squalifica a carico del calciatore sig. Sebastiano Malandrino e, per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento 66/A

F.C.D. CITTA' DI CASTELLANA (PA), avverso squalifica fino al 15/02/2016 dell'allenatore sig. Damiano De Maria - Campionato Allievi Provinciali Gara Nuova Città di Caccamo/Città di Castellana del 29/11/2015 – C.U. N° 26 del 03/12//2015 della Delegazione Provinciale di Palermo.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società F.C.D. Città di Castellana, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale riportata in epigrafe.

In particolare la reclamante, pur ammettendo il comportamento protestatario del proprio tesserato, nega che lo stesso lo si possa ritenere offensivo per cui chiede che la sanzione, così come inflitta dal giudice Territoriale, sia rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 26' del 2° t. il sig. Damiano De Maria, tesserato quale allenatore per la soc. Città di Castellana, regolarmente iscritto in elenco, è stato allontanato dal terreno di gioco perché durante un'interruzione del giuoco, senza che fosse autorizzato, entrava sul terreno e, raggiunto l'arbitro, assumeva nei suoi confronti un comportamento certamente offensivo.

Nondimeno l'appello può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi in relazione a quanto effettivamente posto in essere dall'allenatore così come da dispositivo tenendo conto, ai fini della sua quantificazione, della circostanza che si è trattato di un singolo episodio e per di più isolato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto appello riduce a tutto il 29/01/2016 la squalifica a carico del sig. Damiano de Maria e, per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 67/A

F.C.D. CITTA' DI CASTELLANA (PA), avverso squalifica fino al 28/02/2016 del calciatore sig. Pietro Librino - Campionato 1° Cat. Girone "H" Gara Branciforti/Città di Castellana del 28/11/2015 – C.U. N° 166 del 02/12/2015.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società F.C.D. Città di Castellana in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante pur ammettendo il comportamento offensivo e minaccioso del proprio tesserato nei confronti del direttore di gara chiede, comunque, che la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale sia rideterminata in termini più equi risultando sproporzionata al reale accadimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 26' del 2° t. il sig. Pietro Librino è stato espulso per doppia ammonizione.

Una volta avuta notificata la suddetta sanzione disciplinare il predetto calciatore cercava di colpire il direttore di gara senza però riuscirci per essere stato tempestivamente bloccato da un proprio compagno di squadra che provvedeva ad allontanarlo. Il predetto calciatore, inoltre, nel lasciare il terreno di gioco ha assunto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro e ciò fino a quando non ha fatto rientro negli spogliatoi.

Nondimeno l'appello può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal predetto calciatore così come da dispositivo tenendo conto, ai fini della sua quantificazione, della circostanza che quanto addebitatogli è avvenuto in unico contesto e che il direttore di gara non ha subito alcuna conseguenza fisica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto appello ridetermina in sei gare la squalifica a carico del sig. Pietro Librino e, per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 77/A

Sig. ANTONIO LO PORTO (dirigente A.S.D. Audace Palermo - appello personale) avverso inibizione fino al 28/02/2016 - Gara Giovanissimi provinciali girone "E" Audace Club Palermo/Atletico Isola delle Femmine del 06/12/2015 - Comunicato Ufficiale Delegazione Provinciale di Palermo n. 28 del 10/12/2015.

Il sig. Antonio Lo Porto ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, sostenendo di non avere partecipato alla vicenda oggetto di provvedimento disciplinare, peraltro verificatasi a fine gara e non già durante l'intervallo, come invece asserto in referto dal direttore di gara.

Chiede pertanto la revoca della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale o, in subordine, la riduzione della stessa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura del rapporto in questione è dato evincersi che "durante l'intervallo" il sig. Lo Porto avvicinava l'arbitro per protestare circa l'espulsione di un suo calciatore, chiedendo poi di alleggerire i tempi di squalifica dello stesso "scrivendo altro su sua richiesta".

Sentito il direttore di gara, opportunamente convocato all'udienza dibattimentale, questi ha confermato che il dirigente accompagnatore sig. Antonio Lo Porto, al termine della gara (dovendosi così intendere rettificato il rapporto – trattandosi di mero errore materiale), lo invitava a modificare la motivazione dell'espulsione del calciatore Lorenzo Amodeo al fine

di mitigarne la consequenziale squalifica.

Quanto sopra considerato, peraltro espresso in un contesto riservato all'addestramento ed all'avviamento allo sport di giovanissimi calciatori, non consente di provvedere ad una riduzione della sanzione irrogata, apparendo la stessa adeguata al fatto contestato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e dispone di incamerare la tassa reclamo di € 65,00 versata.

Procedimento 78/A

A.S.D. FORZA CALCIO MESSINA (ME), avverso la sanzione dell'ammenda di € 200,00 - Campionato Eccellenza Girone "B" Gara Forza Calcio Messina/Leonzio del 12/12/2015 – C.U. N° 184 del 16/12/2015.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Forza Calcio Messina, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale riportata in epigrafe.

In particolare la reclamante sostiene che nessuna persona estranea si sia introdotta all'interno del terreno di giuoco, così come priva di fondamento risulterebbe la circostanza che estranei si siano introdotti nello spogliatoio della terna sottraendo alcuni effetti personali appartenenti agli ufficiali di gara in quanto detta circostanza non è stata denunciata a nessun dirigente della odierna reclamante. Chiede pertanto l'appellante che la sanzione, così come inflitta, sia revocata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S. fa piena prova non solo per ciò che attiene al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ma anche in ordine al comportamento del pubblico, rileva che al termine della gara diverse persone, non autorizzate, venivano fatte entrare dalla tribuna sul terreno di giuoco e si incamminavano verso gli spogliatoi.

Inoltre gli ufficiali di gara riferiscono che prima dell'inizio della gara facevano rilevare ai dirigenti della società ospitante la mancanza delle chiavi che permettessero la chiusura della porta del loro spogliatoio e che la predetta società provvedeva sì a rintracciare le chiavi provvedendo alla chiusura di detta porta, ma dette chiavi rimanevano nella disponibilità della società che ne assicurava comunque la custodia.

Solo una volta rientrati in sede gli ufficiali di gara si accorgevano della sottrazione del denaro contenuto nei loro portafogli tant'è che nella stessa serata dello svolgimento della gara hanno presentato regolare denuncia all'autorità di Polizia.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione, così come irrogata dal giudice di prime cure, è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto, dispone l'addebito della tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=

Procedimento 82/A

A.S.D. Real Casale (PA) avverso le squalifiche per 5 gare a carico del calciatore Carosa Alessio e per 4 gare a carico del calciatore Lombardo Giuseppe - gara di campionato 2° Categoria Gir. "C" Aluntina/A.S.D. Real Casale del 13/12/2015 – Comunicato Ufficiale n. 184 del 16/12/2015.

La Società A.S.D. Real Casale ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe.

La reclamante sostiene che i propri calciatori non sarebbero venuti in contatto con il direttore di gara fino alla sua uscita dall'impianto sportivo. Purtroppo, anche ammettendo che vi sia stato un diverbio tra l'arbitro e i predetti calciatori, la squalifica inflitta sarebbe comunque eccessiva per entrambi.

Chiede pertanto in via principale l'annullamento delle squalifiche inflitte, in subordine la riduzione in termini più equi e, *"in estremo subordine, la conferma di quanto applicato dal Giudice Sportivo senza modifica in peius delle sanzioni già comminate in capo ai calciatori in questione"*.

All'udienza del 12/01/2016, benché regolarmente convocato, nessuno è comparso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e il suo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dall'esame del supplemento del rapporto risulta accertato che al termine della gara, mentre l'arbitro si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, veniva raggiunto dai calciatori della A.S.D. Real Casale sigg. Alessio Carosa e Giuseppe Lombardo. Entrambi assumevano un comportamento particolarmente aggressivo profferendo frasi minacciose oltretutto ingiuriose, sia nei confronti dell'arbitro che nei confronti di Organi Federali. Inoltre il calciatore sig. Carosa reiterava il descritto comportamento anche nel momento in cui l'ufficiale di gara si accingeva a lasciare l'impianto di gioco.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall'arbitro la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore sig. Carosa vada confermata e solo lievemente rideterminata quella inflitta al calciatore Lombardo. Se è vero come è vero che la condotta di entrambi i calciatori va ricondotta all'ipotesi prevista dall'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., la stessa risulta aggravata dall'aver rivolto frasi minacciose e offensive anche nei confronti di Organi Federali ed inoltre, solo per il calciatore sig. Carosa, va ulteriormente aggravata avendo egli reiterato il comportamento antiregolamentare anche mentre l'arbitro lasciava l'impianto sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in tre gare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore sig. Giuseppe Lombardo, confermando il resto.

Senza addebito della tassa reclamo non versata.

Procedimento 85/A

A.S.D. Marsala Futsal (TP) 2012 avverso la squalifica per 4 gare a carico del calciatore Chirco Giacomo – gara di campionato calcio a 5 Serie C1 Gir. "A" Mascalucia C5/A.S.D. Marsala Futsal 2012 del 19/12/2015 – Comunicato Ufficiale n. 192 del 23/12/2015.

La Società A.S.D. Marsala Futsal 2012 ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta appare sproporzionata ai fatti così come realmente accaduti.

In particolare sostiene che il calciatore Chirco Giacomo non avrebbe commesso alcun atto di violenza nei confronti del portiere avversario, ma si sarebbe scontrato con quest'ultimo durante lo svolgimento di un'azione di gioco e in maniera del tutto fortuita. Evidenzia infine che le misure di un campo di calcio a 5, ridotte rispetto a quelle di un campo di calcio a 11, renderebbero molto difficile evitare uno scontro o un contatto con l'avversario.

Chiede pertanto la riduzione a due gare della squalifica inflitta al proprio calciatore, previo riconoscimento delle attenuanti del caso, o, in subordine, a tre gare.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti

di gara.

In particolare dalla lettura dello stesso è dato evincersi che al 7° minuto del secondo tempo il calciatore Chirco Giacomo della A.S.D. Marsala Futsal 2012 veniva espulso dal campo perché colpiva con una ginocchiata intenzionale la nuca del portiere avversario, dopo che questi si era chinato per raccogliere il pallone con le mani. A seguito dell'episodio il calciatore colpito veniva sostituito e accompagnato presso il presidio ospedaliero più vicino per gli accertamenti del caso.

In ragione di ciò la Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminato l'art. 19 comma 4 lett. B) e C) C.G.S., ritiene che, in virtù di quanto descritto dall'arbitro nel suo rapporto, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo appaia appena sufficiente a sanzionare gli accadimenti, trattandosi di ipotesi di condotta particolarmente violenta posta in essere nei confronti di un avversario

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Chirco Giacomo
Con addebito della tassa reclamo di € 130,00 (non versata).

Procedimento 86/A

A.S.D. Sporting Priolo (SR) avverso squalifica fino al 31/01/2016 del calciatore Pincio Sebastiano - gara di Coppa Sicilia 1° Categoria 1° fase A.S.D. Sporting Priolo/Floridia del 9/12/2015 – Comunicato Ufficiale n. 179 del 11/12/2015.

La Società A.S.D. Sporting Priolo ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe.

La reclamante contesta i fatti così come descritti dall'arbitro nel proprio referto sostenendo che il proprio calciatore non avrebbe tenuto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'arbitro, ma piuttosto si sarebbe limitato a protestare per alcune decisioni e, infine, non avrebbe posto in essere alcun gesto minaccioso o offensivo dopo la sua espulsione. Chiede pertanto in via principale l'annullamento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e in subordine una riduzione in termini più equi.

All'udienza dibattimentale nessuno è comparso nonostante rituale avviso alla reclamante.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e il suo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare, dall'esame del supplemento del rapporto emerge che al 46° del secondo tempo, dopo l'assegnazione di un fallo laterale in favore del Floridia, il calciatore della A.S.D. Sporting Priolo Pincio Sebastiano si rivolgeva all'arbitro pronunciando insulti e minacce.

A questo punto veniva decretata l'espulsione del Pincio il quale inizialmente si avviava verso gli spogliatoi, salvo poi ripensarci, tentando di scagliarsi contro l'arbitro. Il pronto intervento dei compagni di squadra evitava il peggio.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall'arbitro la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo va tuttavia rideterminata in termini più equi. La condotta del calciatore va infatti ricondotta all'ipotesi prevista dall'art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S. avendo senza dubbio tenuto un comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro, senza tuttavia arrivare al contatto fisico con lo stesso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina al 15/01/2016 la squalifica a carico del calciatore Pincio Sebastiano.
Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento 90/A

Pol. Libertas Marsala (TP) avverso squalifica 3 gare al calciatore Scuderi Vincenzo - gara di campionato 1° Categoria Gir. "A" Nuova Sportiva del Golfo/Pol. Libertas Marsala del 20/12/15 – Comunicato Ufficiale n. 192 del 23/12/2015

La Società Pol. Libertas Marsala ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, sostenendo che il proprio calciatore avrebbe commesso il fatto addebitato in maniera involontaria.

Chiede pertanto la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura dello stesso è dato evincersi che al 35° minuto del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 9 della Pol. Libertas Marsala Scuderi Vincenzo perché, dopo essere stato preso per la maglia e atterrato, nella caduta "metteva" una gomitata nei confronti dell'avversario prendendolo in pieno viso e causandogli fuoruscita di sangue dal naso.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato l'art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S., ritiene che la sanzione inflitta sia appena congrua in relazione al fatto commesso dal calciatore pur dovendosi tenere conto del fallo subito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l'effetto, con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 12/01/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**